



Convenzione per la gestione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo.

L'anno 2007, addì _____ del mese di _____, in Venezia presso la sede ... sono presenti i Signori:

dr. _____, Dirigente Regionale _____, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di dirigente regionale _____, in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

dr. _____, domiciliato per la carica a _____ presso Veneto Lavoro, via _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di Veneto Lavoro, con sede _____, codice fiscale _____, nella sua veste di _____, il quale agisce nel presente atto in esecuzione della propria deliberazione n. _____ del _____;

Le parti come sopra costituite, premettono:

che con provvedimento n° 1923, in data 01.06.1999 la Giunta Regionale ha definito le linee guida per l'attivazione di una rete di Osservatori Regionali;

che con provvedimento n. 3702 del 24.11.2000 la Giunta Regionale ha attivato il sistema integrato di Osservatori Regionali che si articola in una struttura regionale di coordinamento situata presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali denominata Nucleo di Coordinamento Istituzionale Stabile e nei Nuclei Operativi dei singoli Osservatori Regionali;

che con D.G.R. n. 1159 del 17.05.2001 è stato approvato lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti fra la Regione e i soggetti gestori degli Osservatori suddetti.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, conferisce a Veneto Lavoro che, come sopra rappresentata, accetta, l'incarico della gestione operativa dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo finalizzato al proseguimento degli obiettivi, all'espletamento dei compiti e secondo le modalità operative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. ...del...., che le parti hanno letta e condivisa in ogni sua parte.

Articolo 2

A supporto delle sue attività ed al fine di coordinare gli interventi, l'Osservatorio si avvarrà degli organismi individuati nell'assetto organizzativo di cui alle D.G.R. n. 1923/99 e n. 3702/00. Le procedure di nomina dei componenti gli organismi dell'Osservatorio vengono adottate previo accordo con la Direzione Regionale competente.

Articolo 3

L'Osservatorio, in attuazione degli obiettivi regionali previsti per le politiche attive del lavoro e di quelli delle politiche sociali a favore delle persone svantaggiate e deboli di cui alla LR. 23/2003, art. 3, è aperto a tutti i soggetti interessati.

Rientra, a tale proposito: la promozione, lo sviluppo e realizzazione di una rete informativa integrata fra tutte le fonti Istituzionali, associative, di volontariato, del terzo settore ed i soggetti interessati appena sopra richiamati, valida per l'interpretazione dei fenomeni sociali che caratterizzano tale area di intervento e per la programmazione di iniziative qualificate, modulari e dinamiche che rispondano adeguatamente ai problemi dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B.

La partecipazione all'Osservatorio implica quindi la messa in comune di dati e notizie tramite la compilazione di apposite schede, l'aggiornamento dei dati stessi e l'accettazione delle norme di funzionamento dell'Osservatorio. Tutti i soggetti partecipanti alle attività dell'Osservatorio hanno diritto di ricevere le informazioni desumibili dai dati raccolti nella comune banca dati e di ricevere i materiali prodotti, secondo quanto stabilito negli accordi di partecipazione.

L'attività, le ricerche, e i dati raccolti dall'Osservatorio vengono redatti anche con modalità informatiche e vengono inseriti nell'apposito sito informatico regionale, secondo le indicazioni della Direzione Regionale.

Articolo 4

L'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo svolge i seguenti compiti:

- Raccogliere dati e informazioni utili alla comprensione dell'evoluzione della inserimento lavorativo in ambito aziendale e con particolare riferimento al contesto della cooperazione sociale.
- Raccogliere ed analizzare i dati dell'evoluzione delle problematiche attinenti ai processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli.
- Analizzare l'evoluzione della domanda di servizi.
- Monitorare il sistema delle risposte ai bisogni emergenti.
- Predisporre un sistema di informazione a favore dei cittadini, degli operatori e degli enti pubblici e privati, cooperative sociali direttamente o indirettamente coinvolti nelle problematiche relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli.
- Promuovere studi e iniziative formative sui temi dell'inserimento lavorativo in cooperativa sociale.
- Supportare le Direzioni Regionali in materia di Servizi Sociali e Lavoro dal punto di vista amministrativo, legale e di coordinamento organizzativo nella gestione delle competenze attinenti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli.

Articolo 5

Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, l'Osservatorio realizza le seguenti attività:

1. le iniziative e gli interventi stabilite dalla Regione per sostenere le politiche attive del lavoro attraverso il veicolo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo;
2. relazione annuale, valida per l'interpretazione del fenomeno sociale oggetto della presente convenzione, che fornisca utili indicazioni per la programmazione regionale;
3. censimento e collegamento con le diverse banche dati esistenti nel settore a livello regionale, nazionale ed europeo, anche al fine di elaborare modalità comuni e condivise per la raccolta dei dati e la sistematizzazione delle esperienze, conoscenze e sperimentazioni;
4. individuazione ed elaborazione di indicatori di governo del sistema, anche attraverso appositi strumenti di analisi dell'evoluzione dei fenomeni dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli;
5. proposta ed elaborazione di linee di indirizzo e di specifici strumenti di programmazione;
6. individuazione ed elaborazione di proposte progettuali di intervento regionale nel settore oggetto della presente convenzione;
7. elaborazione e diffusione di documentazione informativa e divulgativa, anche in versione telematica.

Articolo 6

La Regione Veneto si impegna a verificare l'andamento e gli adempimenti contenuti nella presente convenzione nei tempi e nei modi ritenuti idonei.

Articolo 7

L'avvio operativo dell'Osservatorio avverrà previa comunicazione del direttore di Veneto Lavoro, qui incaricato per la gestione dell'Osservatorio regionale, e comunque entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Articolo 8

Il recesso dalla presente convenzione può avvenire da parte della Regione a seguito di inadempienze dell'Ente affidatario rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione. Esso può avvenire comunque su accordo delle parti.

Articolo 9

Per la realizzazione e gestione dell'Osservatorio verranno utilizzate le risorse assegnate ai sensi dell'art. 27 della L.R. 31/1998 e successive modifiche.

Articolo 10

La presente convenzione ha la durata di anni tre dalla data della sua sottoscrizione ed è prorogabile con apposito atto deliberativo della Giunta Regionale del Veneto.

Articolo 11

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.

Articolo 12

In caso di controversie le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia.

Articolo 13

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R 26 aprile 1986, n° 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto, dr. ...

Per Veneto Lavoro, dr. ...